

N. R.G. 116/2021



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO**  
**sezione lavoro**

***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.Giorgio Flaim pronunzia la seguente

***S E N T E N Z A***

nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza promossa con ricorso depositato in data 31.3.2021

**d a**

████████████████████  
rappresentata e difesa dall'avv. Sonia Guglielminetti pec  
sonia.guglielminetti@pectrento.avvocati.it

**ricorrente**

**c o n t r o**



## MOTIVAZIONE

### *la domanda proposta dal ricorrente*

La ricorrente [REDACTED] propone nei confronti dell'I.N.P.S. domanda volta ad accertare in suo favore il diritto di percepire l'indennità per il congedo obbligatorio di maternità in misura integrale ossia in relazione al periodo di cinque mesi (dal 5.10.2019 al 6.3.2020), anziché di quattro mesi come già erogata dall'I.N.P.S. in riferimento al periodo 5.10.2019 – 5.2.2020.

### *le ragioni della decisione*

#### **a) i fatti incontestati**

E' incontestato che:

i)

in data 7.11.2019, la ricorrente [REDACTED] quale lavoratrice subordinata, presentava domanda di maternità obbligatoria, chiedendo di avvalersi della flessibilità ex art. 20 d.lgs. 26.3.2001, n. 151 in relazione al periodo 5.9.-4.10.2019 (ottavo mese di gravidanza), allegando il certificato medico che le aveva rilasciato in data 2.9.2019 la dott.ssa [REDACTED] con indicazione della data presunta del parto al 5.11.2009;

ii)

il medico competente aziendale confermava in data 3.9.2019 la possibilità per la ricorrente di prestare attività lavorativa nell'ottavo mese di gravidanza, ravvisando *“l'assenza di condizioni di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivanti dalle mansioni svolte”*;

iii)

la ricorrente prestava servizio nell'ottavo mese di gravidanza, dal 5.9. al 5.10.2019 (il parto avveniva in data 29.10.2019);

iv)

con nota del 24.2.2020 l'I.N.P.S. rigettava la domanda di flessibilità proposta dalla ricorrente perché *“l'attestazione sanitaria non è di un ginecologo del SSN o convenzionato”*; quindi (a seguito di altra domanda) erogava alla ricorrente l'indennità di maternità in riferimento a un periodo di quattro mesi (dal 5.10.2019 al 5.2.2020), anziché di cinque mesi (dal 5.10.2019 al 5.3.2020).

**b) il *thema decidendum***

Alla luce delle deduzioni svolte dalle parti la questione sottesa alla presente controversia consiste nello stabilire se la produzione, a sostegno della domanda di flessibilità ex art.20 d.lgs. 151/2001, di un certificato medico rilasciato da un ginecologo non appartenente al servizio sanitario nazionale e neppure convenzionato (come non lo era, pacificamente, la dott.ssa [REDACTED] la quale rilasciò alla ricorrente il certificato che poi ella inviò all'I.N.P.S.) giustifichi il rigetto della suddetta domanda.

Si impone la soluzione negativa alla luce degli insegnamenti di Cass. 30.4.2013, n 10180, secondi cui:

*“In tema di congedo cd. flessibile per maternità, nel caso in cui la lavoratrice abbia continuato a prestare servizio nell'ottavo mese di gravidanza, il datore di lavoro - oltre a subire le sanzioni previste dall'art. 18 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, ove non sia stata preventivamente presentata al datore la certificazione medica di assenza di rischio, prevista dall'art. 20 del medesimo decreto - deve corrispondere in ogni caso alla lavoratrice la relativa retribuzione e l'I.N.P.S. non è tenuto a corrispondere l'indennità di maternità per tale mese, fermo restando che la detta indennità è dovuta per il periodo di astensione di cinque mesi, e, dunque, fino al quarto mese successivo al parto, essendo escluso che dalla mancata presentazione da parte della lavoratrice delle certificazioni*

*suddette possa derivare, quale sanzione, la riduzione del periodo di fruizione dell'indennità di maternità rispetto a quello, non disponibile”.*

La Suprema Corte ricorda che in virtù del disposto ex art. 16 d.lgs. 151/2001 l'astensione obbligatoria dal lavoro, in caso di gravidanza, riguarda i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla nascita.

L'art. 20 d.lgs. cit. consente una deroga, disponendo che: *”Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”;*

quindi quest'ultima norma consente alla lavoratrice di differire l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, lavorando fino a un mese prima del parto, ma astenendosi dal lavoro comunque per cinque mesi complessiva.

A tal fine la lavoratrice è tenuta a presentare la domanda di flessibilità e i prescritti documenti prima dell'inizio dell'ottavo mese.

Ad avviso della Corte, qualora ciò non avvenga, la conseguenza è che, se una lavoratrice viene adibita al lavoro nell'ottavo mese di gravidanza in assenza della prescritta certificazione, trova applicazione nei confronti del datore la sanzione ex art. 18 d.lgs-151/2001.

Invece non sono previste sanzioni a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela, non delle sanzioni.

Quindi, se accade, come nel caso in esame, che la lavoratrice presti la sua attività dell'ottavo mese, ma venga presentata una certificazione non corrispondente a quella

prescritta dall'art. 20 d.lgs. 51/2001, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità sanzionatorie, è tenuto a corrispondere la retribuzione per l'ottavo mese, quindi l'I.N.P.S. non corrisponderà l'indennità di maternità per l'ottavo mese.

Quanto alla lavoratrice, ella usufruirà dell'astensione sino al quarto mese successivo alla nascita, percependo così l'indennità di malattia in relazione ad un periodo di cinque mesi. Infatti la Suprema Corte ha statuito che *“il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile”*.

- - -

In definitiva l'I.N.P.S. deve essere condannato a corrispondere in favore della ricorrente [REDACTED] [REDACTED] l'indennità per il congedo obbligatorio di maternità in misura integrale ossia in relazione al periodo di cinque mesi (dal 5.10.2019 al 6.3.2020), anziché ai quattro mesi come già erogata dall'I.N.P.S. in riferimento al periodo 5.10.2019 – 5.2.2020, con le maggiorazioni previste dall'art.16 co.6 L. 30.12.1991, n. 412 (secondo cui *“l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”*);

Le spese seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Condanna l'I.N.P.S. a corrispondere in favore della ricorrente [REDACTED] [REDACTED] l'indennità per il congedo obbligatorio di maternità in misura integrale ossia in relazione al periodo di cinque mesi (dal 5.10.2019 al 6.3.2020), anziché di quattro mesi come già erogata dall'I.N.P.S. in riferimento al periodo 5.10.2019 –

5.2.2020, con gli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo a quello di maturazione del credito (6.3.2020) fino al saldo e con il maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dallo stesso termine *a quo* fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi.

2. Condanna l'I.N.P.S. alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.200,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA.

Trento, 29 giugno 2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

dott. Roberto Pepa

IL GIUDICE

dott. Giorgio Flaim